

Comune di Meolo
Provincia di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2001

PREMESSA

Il Comune di Meolo, nel riconoscere, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.02.92 n. 225, il ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale, ne favorisce l'attività e individua forme di sostegno e di collaborazione alle Associazioni di Volontariato secondo gli indirizzi del presente Regolamento.

A tal fine, sono da considerarsi Organizzazioni Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, ai sensi del DPR 8 febbraio 2001 n° 194, quegli Organismi Associazioni liberamente costituite da volontari con fini solidaristici e senza scopi di lucro e che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali o indotte, nonché attività di formazione alla coscienza di protezione civile, quale traduzione operativa della solidarietà sociale intesa come sintesi attiva della coscienza civica vissuta nella gratuità. Questo vale con evidenza nell'emergenza, ma vale anche nelle fasi di previsione e prevenzione, che rappresentano la conoscenza attenta ed armoniosa della propria realtà territoriale e che non possono non tradursi nel rispetto e nell'impegno attivo alla tutela e valorizzazione dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni provenienti dalla natura o dagli errori ed incuria degli uomini.

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Oggetto del presente Regolamento è la formazione, la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge 24.2.1992 n. 225:

- a) Attività di previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante;
- b) Attività di prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di protezione civile;
- c) Attività di soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di Protezione Civile, al verificarsi di un qualsiasi evento considerato pericoloso per le cose o le persone che interessi l'ambito territoriale del Comune di Meolo;
- d) Attività di superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscono la ripresa.

2. In attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge 225/92 e dell'art. 109 della L.R. 11/2001 e le successive modifiche ed integrazioni, Il Comune riconosce anche le organizzazioni e le associazioni di volontariato, nonché i gruppi di volontariato che, anche se non iscritti agli albi regionali di cui all'art. 6 della legge 266/1991 "*Legge quadro sul volontariato*", prestano gratuitamente la propria opera nelle attività di previsione e prevenzione, di soccorso in emergenza e, in generale, in ogni attività di protezione civile,

secondo le direttive e con il coordinamento dell'autorità competente (art. 9 L.R. 158/84 come modificata art. 9 della L.R. 17/98).

3. A tal fine i suddetti organismi potranno iscriversi all'Anagrafe delle organizzazioni di Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 della Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 1999 n. 1751 e, avendone i requisiti, iscriversi successivamente nell'elenco nazionale stabilito per legge.

Art. 2 (Scopo del Regolamento)

1. Premesso che il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" individua nel Comune e nella persona del Sindaco il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo, mentre la L.R. 13 aprile 2001 n. 11, Capo VIII, conferisce ai Comuni funzioni e compiti in ordine alle attività di programmazione del sistema regionale di Protezione Civile, scopo del presente Regolamento è recepire le indicazioni fornite dalla legge 24.2.1992 n. 225 "*Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile*" e tutte le ulteriori disposizioni statali e regionali in materia di Protezione Civile ed attuarne le direttive nella realtà comunale di Meolo.

Art. 3 (Organizzazione della Protezione Civile in ambito Comunale)

1. Il Comune di Meolo intende farsi promotore della valorizzazione e dell'organizzazione degli apporti che il volontariato è in grado di fornire, dando luogo ad una struttura operativa comunale capace di coordinare l'attività insostituibile del volontariato stesso, nell'ambito dei compiti di direzione e coordinamento dei servizi che l'art. 15 della legge 24.2.1992, n. 225, attribuisce al Sindaco, con le modalità previste dall'art. 109 della L.R. n° 11 del 13 aprile 2001.

2. La gestione della Protezione Civile in ambito comunale è affidata a:

- a) Un Ufficio Comunale di Protezione Civile.
- b) Uno o più Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile.

CAPO II UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 (Ufficio Comunale di Protezione Civile)

1. E' costituito l'Ufficio Comunale di Protezione Civile al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente Regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, dagli altri Ministeri competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

2. L'Ufficio è composto da:

- a) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed organo locale di Protezione Civile;
- b) L'Assessore alla Protezione Civile;
- c) I Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.n.267/2000.

3. Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la collaborazione richiesta con precedenza assoluta – in caso di emergenza – sugli altri adempimenti.

4. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco, dall'Assessore delegato alla Protezione Civile o - in caso di situazione di emergenza - dal Responsabile del Servizio:

- a) In via ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) In via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, senza formalità alcuna;
- c) In via urgente al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale. In tal caso l'Ufficio deve intendersi automaticamente costituito in seduta permanente.

5. Per circostanze di rilevante entità e comportanti la convocazione straordinaria od urgente dell'Ufficio di Protezione Civile, la composizione indicata potrà essere integrata da uno o più rappresentanti per ciascuno dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile operanti sul territorio comunale, in funzione delle particolari esigenze operative contingenti.

Art. 5

(Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile)

1. In caso di calamità l'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a) L'esecuzione di tutte le direttive del Sindaco quale Organo di Protezione Civile;
- b) L'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti, ordinarie e straordinarie, in materia di Protezione Civile.

2. Dovrà pertanto essere assicurato:

- a) Il permanente funzionamento dell'Ufficio, anche mediante turni;
- b) L'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza;
- c) Il collegamento con il Centro Operativo Misto (C.O.M.) competente per territorio.

3. L'Ufficio collabora attivamente alla realizzazione delle attività di prevenzione e protezione individuate annualmente nei relativi progetti e piani operativi concordati con l'Amministrazione ed al coordinamento dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile curerà la predisposizione e l'aggiornamento del registro dei Volontari in attività.

4. In caso di eventi che giustificano la reperibilità costante o la presenza in servizio di personale dipendente del Comune di Meolo, ad esso è riconosciuto il trattamento economico spettante per reperibilità e/o prestazione lavorativa straordinaria, secondo la vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio ha il potere - nei limiti imposti dalla vigente normativa in materia - di provvedere direttamente e per giustificati motivi a interventi di somma urgenza e che vengono ritenuti necessari a fronteggiare situazioni contingenti, nelle modalità definite nel Regolamento di Contabilità dell'Ente e secondo il disposto dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000).

CAPO III

GRUPPI DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6

(Gruppi di Volontari di Protezione Civile)

1. Il Comune, al fine di poter utilizzare nel modo migliore la preziosa disponibilità del volontariato e di rendere omogenei gli apporti che dallo stesso possono provenire, riconosce piena identità ed autonomia alle Associazioni, ai Gruppi ed ai Movimenti esistenti ed operanti sul territorio che sono riconosciuti quali Gruppi di Protezione Civile ai sensi del D.P.R. 21.9.1984, n. 613 e della L. 11.8.1991 n. 266, della L.R. 30.8.93 n. 40 e della L.R. 27.11.1984 n. 58, così come recentemente modificata dalla L.R. 3/98 e dalla L.R. 17/98.

2. Il Comune istituisce un apposito registro dei volontari al quale si iscrivono tutti i Gruppi comunali che perseguono le finalità di cui all'art.1 del D.P.R. 8.2.2001, n. 194; per l'iscrizione è necessario che il gruppo, liberamente costituito, presenti il proprio statuto e/o l'atto costitutivo.

3. La Giunta Comunale, ove accerti l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'organismo quale Gruppo di Protezione Civile in conformità alle leggi richiamate al comma 1 del presente articolo, provvede all'iscrizione nell'apposito registro e all'approvazione di una convenzione in conformità con le funzioni di cui all'art. 109 della L.R.n.11/2001 nella quale sia autorizzato l'utilizzo dell'organizzazione anche al di fuori del territorio di competenza.

4. Il Comune, per incentivare e sostenere la costituzione dei gruppi comunali di protezione civile, può riconoscere come organismi di protezione civile anche gruppi di volontariato non istituiti in conformità di legge ma che perseguono le medesime finalità dei gruppi riconosciuti ai sensi della citata legge.(art. 1 D.P.R. 194/2001).

5. In tal caso, la Giunta Comunale, ove riconosca la validità degli scopi perseguiti, approva lo Statuto e/o l'atto costitutivo del gruppo che contestualmente verrà iscritto nel medesimo registro ma in una sezione speciale.

6. Con il medesimo atto verrà approvata una convenzione, finalizzata a garantire l'attuazione di percorsi formativi conformi alle linee guida contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale del 3.08.2001 n. 2086.

7. Fino a quando non saranno iscritti negli albi o negli elenchi di cui all'art.1 commi 3 e 4 del D.P.R. 194/2001, tali organismi non potranno far parte dell'organizzazione di cui al precedente art. 3 del presente regolamento.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 7 (Corsi di formazione ed esercitazioni)

1. Gli addetti della Pubblica Amministrazione e i membri delle Organizzazioni, delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato che intendono svolgere attività di Protezione Civile dovranno obbligatoriamente partecipare ai programmi di formazione e alle esercitazioni, loro riservate e predisposte dalla Provincia ai sensi della D.G.R. n° 2086 del 3 agosto 2001.

2. La partecipazione ai programmi di formazione da parte delle associazioni iscritte nella sezione speciale del registro comunale è finalizzata all'iscrizione nell'Albo Regionale e nell'elenco nazionale dell'Agenzia per la protezione civile.

Art. 8 (Concessione di finanziamenti e contributi)

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili, poiché promuove e favorisce la formazione e l'addestramento dei Volontari, l'acquisto delle attrezzature e dei materiali ed, in genere, ogni iniziativa volta al raggiungimento dei fini indicati all'art. 1 del presente Regolamento può erogare un contributo economico ssubordinatamente all'approvazione da parte della Giunta Municipale di un preciso programma operativo ed alla stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 (Inventario e custodia dei materiali)

1. Materiali, mezzi ed attrezzature in dotazione al Servizio Comunale di Protezione Civile acquisite con fondi propri dell'Amministrazione potranno essere concesse in comodato d'uso ai Gruppi di Protezione Civile, che avranno cura della loro custodia e della ordinaria manutenzione, assicurandone la piena efficienza e la pronta operatività. E' competenza della Giunta Municipale l'approvazione delle relative convenzioni.

Art. 10 (Adempimenti in caso di eventi calamitosi)

1. All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno a persone e beni e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi straordinari, il Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile provvede:

- a) Ad avviare tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e limitare il danno a cose e/o persone, dandone contestualmente notizia al Prefetto così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 266;
- b) A disporre l'immediata convocazione della Giunta Municipale, che rimarrà convocata in permanenza, e dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, che manterrà la piena operatività fino al cessare dell'emergenza;
- c) Ad informare il Presidente dell'Azienda U.L.S.S. per gli eventuali adempimenti di sua competenza;
- d) Ad allestire la sala operativa di emergenza, assicurando, in particolare le comunicazioni con la Prefettura (Nuovo nome delle Prefetture) ed il C.O.M. competente per territorio;

2. In caso di calamità di particolare rilievo verificatesi al di fuori del territorio comunale, l'Amministrazione favorisce la partecipazione dei dipendenti e dei volontari qualificati alle eventuali attività di intervento, soccorso e/o assistenza coordinate da Enti esterni, mediante la disponibilità di mezzi ed attrezzature e provvedendo al rimborso delle spese sostenute nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Agli appartenenti ai Gruppi di Protezione Civile saranno garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i benefici previsti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito nella legge 363/84. Ai fini dell'applicazione di tali benefici il Sindaco od il suo delegato provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

3. In occasione delle emergenze che interessano il territorio del Comune di Meolo, il Gruppo potrà agire d'iniziativa del proprio Responsabile fino all'arrivo degli organi istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto, e comunque sino al ricevimento delle direttive da parte del Sindaco o del

Responsabile del Servizio. Il Sindaco e l'Ufficio Comunale di Protezione Civile vanno altresì tempestivamente informati dell'intervento in corso di attuazione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Pubblicità del Regolamento)

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 (Leggi ed atti regolamentari)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme in materia di protezione civile, nonché alle direttive ordinarie e straordinarie che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.